

URGENTISSIMO

ULTIMO GIORNO

Si notificano A MANI

ORIGINAL

IN GIORNATA

OGGI 03 OTTOBRE 2019

OGGI 03 OTTOBRE 2019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA
RICORSO

11.63
11.86
1.19
2468

03 OTT. 2019

CORTE D'APPELLO CATANIA
PROV. 30325

CASELLA G8

nell'interesse del **COMUNE di MESSINA** (C.F. 00080270838) in persona del Sindaco *pro tempore*, On. Dott. CATENO DE LUCA, rappresentato e difeso giusta delibera di incarico della Giunta Comunale n. 572 dell'11.09.2019 (All. 1), dall'Avv. CARMELO MOSCHELLA (C.F. MSCCML69T26F158A, fax 090/661982, P.E.C.: avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it, ove dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio), con studio in (98122) Messina, via XXIV Maggio, n. 18, come da procura speciale rilasciata in separato foglio, da intendersi allegato in calce al presente atto

C O N T R O

1.= l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato per legge;

2.= l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Palermo, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato per legge;

E N E I C O N F R O N T I

del **COMUNE DI MASCALUCIA (CT)** (C.F. 80001190877), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per le ragioni del suo ufficio in 95030 Mascalucia (CT) Piazza L. Da Vinci

presso la casa comunale



PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

1.= del decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n.478 del 14 giugno 2019, notificato il 05.07.2019, nonché della nota prot. n. 46421 datata 02.07.2019 (con la quale il suddetto decreto è stato notificato al Comune di Messina) entrambi notificati a mezzo p.e.c. al Comune ricorrente il 05 luglio 2019 (All. 2), con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento del PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A *«Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera»*, ed in particolare è stata approvata la Graduatoria generale provvisoria delle operazioni ammesse (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato A, come differenziata per tipologia di intervento nella Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi (Mitigazione Rischio Idrogeologico) - Allegato A1 e nella Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi (Mitigazione Rischio Erosione Costiera) - Allegato A2, a valere sull'Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A *«Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera»*, approvato con DDG n. 560 del 03/07/2017 e l'Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B - in cui, per ciascuna operazione, è riportata la motivazione sintetica dell'esclusione, **nella parte in cui**: relativamente alla specifica posizione della ricorrente la

stessa:

1.a.= ha illegittimamente incluso nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43;

1.b.= ha illegittimamente incluso nella «*Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi tra i progetti*» - Allegato A1 – i progetti identificati con le ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40 e 44, attribuendo in maniera illegittima i punteggi che sarebbero comunque spettati ai progetti allegati alle suddette domande di partecipazione.

2.= ove occorra, della nota prot. 54559 del 02.08.2019 (All. 3), con la quale il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con nota prot. 222583 del 17.07.2019, relativa all'inserimento nell'allegato B) dei progetti identificati con i nn. ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43 erano state rigettate avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni circa l'inammissibilità degli stessi, nonché della nota prot. 54174 del 31.07.2019 (All. 4) e del verbale della Commissione di valutazione del 30.07.2019, allegata alla suddetta nota;

3.= ove occorra, della nota prot. 62172 del 19.09.2019 (All. 5), con la quale il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con nota prot. 2391913 del 02.08.2019, relativa all'inserimento nell'allegato A2) dei progetti identificati con i nn. ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 44, erano state rigettate avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni, con nota prot. 60629 dell'11.08.2019, non conosciuta, ma che per scrupolo si impugna;

4.= nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali non conosciuti dal ricorrente.

=== === ===

Il Comune di Messina ha partecipato, con diverse istanze relative a progettazioni tutte già validate dai competenti uffici regionali ed inserite nella piattaforma del «*Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)*», all'Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A «*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*» approvato con D.D.G. 360 del 14.07.2017 (All. 6).

Con D.D.G. 831 del 20.09.2017 l'Assessorato intimato ha apportato alcune modifiche all'allegato 1 dell'avviso (All. 7).

Con nota prot. 87304 del 20.12.2017 (All. 8) il Servizio 2 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha comunicato lo stato delle procedure di validazione relativa alle proposte presentate dal Comune di Messina relative al bando in oggetto.

Con D.D.G. 393 del 27 giugno 2018 (All. 9) l'Assessorato intimato ha approvato l'elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili/irricevibili relative al bando in oggetto, approvati a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale, degli elementi di ammissibilità generale e dei criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3 lettere a), b) e c), ed a seguito della valutazione di apposita commissione di valutazione che ha effettuato l'esame sotto il profilo tecnico finanziario, di cui al comma 4.4, comma 3, lett. d). Hanno trovato valutazione positiva di ammissibilità tutti i progetti in epigrafe meglio individuati, ad eccezione di

quelli indicati con le ID 31 e 41, in un primo momento già inclusi nell'allegato B), ma, successivamente, riammessi a seguito di riesame, con nota prot. 59404 del 27.09.2018 (All. 10).

Con l'impugnato decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n. 478 del 14 giugno 2019, notificato il 05.07.2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento del PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A, ed i relativi allegati. Il D.D.G è stato notificato a mezzo p.e.c. al Comune ricorrente il 05 luglio 2019 (v. All. 2) unitamente alla nota prot. n. 46421 datata 02.07.2019.

Immediatamente con nota prot. 222583 del 17.07.2019 (All. 11) il Comune di Messina ha formulato richiesta di riesame relativamente ai progetti non ammessi a finanziamento ed incluse nell'Allegato B), formulando anche istanza di accesso agli atti.

Con nota prot. 50256 del 18.07.2019, pervenuta all'Ente ricorrente in data 22.07.2019 (All. 12), il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato l'invio della richiesta di riesame alla Commissione, ed ha trasmesso le schede relative ai progetti ammessi in graduatoria ma non finanziabili.

Con nota prot. 239191 del 02 agosto 2019 (All. 13) il Comune di Messina ha formulato richiesta di riesame della graduatoria provvisoria ed attribuzione del punteggio correttamente spettante relativamente alle operazioni individuate con ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 44.

Con nota prot. 54559 del 02.08.2019 (v. All. 3), il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con

nota prot. 222583 del 17.07.2019, relativa all'inserimento nell'allegato B) dei progetti identificati con i nn. ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43 era stata rigettata avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni circa l'inammissibilità degli stessi, con nota prot. 54174 del 31.07.2019, successivamente fornita, a seguito di formale richiesta (All. 14), unitamente ad ulteriore documentazione con nota prot. 59354 del 05.09.2019 (All. 15).

Con nota prot. 62172 del 19.09.2019 (v. All. 5), il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con nota prot. 2391913 del 02.08.2019, relativa all'inserimento nell'allegato A2) dei progetti identificati con i nn. ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 44, erano state rigettate avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni, con nota prot. 60629 dell'11.08.2019.

Infine con nota prot. 283769 del 20.09.2019 il Comune di Messina ha reiterato la richiesta di attribuzione del punteggio corretto relativamente al progetto identificato con ID 33, e formulato istanza di riesame per i progetti con le ID 39 e 40.

Nessun riscontro ha ricevuto l'Amministrazione ricorrente.

=== === ===

Con il presente atto il COMUNE DI MESSINA, come in epigrafe rappresentato e difeso, si vede costretto ad intraprendere la presente azione giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti in epigrafe meglio individuati, per i motivi che qui di seguito si espongono.

I – CON RIFERIMENTO AI PROGETTI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO ED INCLUSI NELL'ALLEGATO B

1.= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE

DEI BENEFICIARI. ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CARENZA E/O ASSOLUTA INCONGRUENZA DELLA MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.

Gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui hanno ritenuto inammissibili, includendoli nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43.

I.1.1.= L'avviso pubblico prevedeva esplicitamente che l'ammissibilità dei progetti presentati dalle Amministrazioni istanti fosse verificata dall'apposito Servizio del Dipartimento Regionale e che, a seguito dell'istruttoria da compiersi a cura del precitato Servizio, l'elenco delle domande ammissibili (e non ricevibili o non ammissibili ed escluse) fosse approvato con apposito Decreto del Dirigente Generale.

In adesione alle indicate regole fissate nell'Avviso pubblico, con D.D.G. n. 393 del 27.06.2018 (e successiva modifica, giusta nota prot. n. 59404 del 27.09.2018, v. All.ti 9 e 10), dopo approfondita istruttoria ed alcune richieste di integrazioni e chiarimenti in regime di c.d. soccorso istruttorio, **tutti i progetti e le relative domande** di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, **sono stati ritenuti ammissibili (ed ammessi) in quanto in possesso di tutti i requisiti di ricevibilità formale, degli Elementi di ammissibilità generale e dei Criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3, lettere a), b) e c) dell'art. 4.4 dell'Avviso pubblico approvato.**

L'apposita Commissione di valutazione aveva, invece, l'esclu-

sivo compito di effettuare la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di cui al comma 3, lettera d) e di attribuire i punteggi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso.

Dalle regole dell'Avviso pubblico discende quindi in modo chiaro che la complessa ed articolata fase istruttoria curata dall'apposito Servizio del Dipartimento Regionale, si concludeva con l'approvazione delle domande ammesse (o non ammesse) e che di conseguenza l'esame delle domande ammesse sarebbe dovuta passare all'apposita Commissione (nominata con specifico Decreto) per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso.

Sicché la Commissione non aveva alcun potere di effettuare verifiche circa i requisiti di ammissibilità dei progetti (come esposto, già effettuata dal competente Servizio ed approvate con D.D.G. n. n. 393 del 27.06.2018 e successiva modifica) dovendosi invece limitare ad assegnare i punteggi ai progetti ammessi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso.

Pertanto, i progetti aventi le operazioni ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43 non avrebbero potuto legittimamente essere esclusi dalla Commissione, certamente incompetente e carente di idonei poteri, per asserite (e peraltro errate) carenze progettuali o documentali, la quale Commissione – come esposto – avrebbe invece dovuto assegnare i punteggi spettanti dall'avviso, anche in considerazione del fatto che tali progetti sono stati esaminati dal competente **Servizio 2** del Dipartimento Regionale e quindi **validati** ed **inseriti nella banca dati Rendis** (con nota prot. n. 87304 del 20.12.2017, v. All. 8) a dimostrazione della coerenza con l'avviso e con le finalità dello stesso in materia di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

I.1.2.= Senza recedere dalla superiore censura, per scrupolo difensivo, con specifico riferimento ai generici motivi di esclusione, gli stessi sono illegittimi e debbono essere annullati sotto i seguenti ulteriori profili.

I.1.2.a.= La Commissione ha illegittimamente ritenuto di dovere escludere i progetti Id 24, 41, 42 e 43, in quanto *«Il progetto non presenta tutti gli elaborati per essere considerato progetto di fattibilità tecnico ed economico»*.

La motivazione, oltre che generica e carente, è comunque illegittima.

L'avviso Azione 5.1.1. al punto 4.4.3. lett. c) punto 4 stabilisce, quale criterio di ammissibilità specifico: *«Livello di progettazione almeno preliminare»*.

Alla data del bando era già vigente il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con le modifiche introdotte (c.d. correttivo) dal D.Lgs. n. 56/2017 che ha modificato il comma 5 dell'art. 23 (nella formulazione vigente al tempo dell'avviso pubblico), introducendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica articolato in due fasi, di cui la prima con **formulazione semplificata**.

Pertanto l'art. 23, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 ha disposto che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 *octies* **saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali**; regolamento ancora oggi non emanato dal MIT, per cui non risultano definiti i contenuti minimi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica. Risulta pertanto evidente che la valutazione della Commissione è anche sotto tali aspetti errata.

Si consideri inoltre che tali progetti fanno riferimento – come espressamente richiamato nelle relazioni tecniche - per la valutazione degli scenari di pericolosità idraulica e delle potenziali ricadute in

termini di rischio, anche agli studi sulla valutazione della pericolosità idraulica **eseguiti dall'Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Ingegneria Civile** con sofisticati rilievi e verifiche idrauliche. Peraltro non è dato comprendere, dalla motivazione quale sia la disciplina, sia essa generale che speciale, che vieterebbe ad un geologo di sottoscrivere un progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Sicché le generiche motivazioni adottate dalla Commissione (e fatte proprie dall'Assessorato) oltre che carenti sono certamente illegittime e debbono essere annullate.

1.1.2.b.= La Commissione ha illegittimamente ritenuto *«Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell'avviso (Divieto di **cumulo** con altri finanziamenti pubblici). Nel progetto non è riscontrabile alcun elemento documentale tecnico-finanziario come previsto al punto 3.3. dell'avviso»* i progetti identificati con le ID. 35 e 36.

Contrariamente a quanto ritenuto, dalla Commissione, i due progetti **sono corredati di tutti gli elementi tecnici e finanziari previsti dal punto 3.3. dell'avviso**, come rilevabili dai numerosissimi elaborati prodotti con la domanda ed in particolare dagli elaborati *«S1-ED10 - Calcolo sommario della spesa»*, *«S1-ED11 - quadro economico»*, *«S1-ED1-RELAZIONE ILLUSTRATIVA»* (per il progetto ID 35) e *«S2-ED10 - Calcolo sommario della spesa»*, *«S2-ED11 - quadro economico»*, *«S2-ED1-RELAZIONE ILLUSTRATIVA»* (per il progetto ID 36). Sicché la laconica ed inconferente motivazione riportata nei provvedimenti impugnati è chiaramente destituita di fondamento ed illegittima e deve essere annullata.

Non solo, per i suddetti progetti non vi è un cumulo con altri finanziamenti **«aventi ad oggetto le stesse spese»** (come precisa il punto 3.5.1 dell'Avviso).

Si tratta, infatti, del **cofinanziamento** di una parte di ciascuno dei due progetti (cofinanziamenti ammessi dall'avviso e dal modello di domanda). D'altronde oltre alla modulistica richiamata anche il punto 4.3 dell'avviso alla lettera e) richiede esplicitamente *«provvedimento amministrativo dell'ente richiedente di approvazione del progetto e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, **ivi incluso l'impegno dell'ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento dell'operazione specificandone l'importo e le fonti**»*. Sicché il cofinanziamento, che è cosa differente dalla concessione del finanziamento avente ad oggetto le stesse spese, è chiaramente ammesso anche per la previsione complessiva delle norme del bando che, ove correttamente interpretate non escludono la possibilità di cofinanziamento limitandosi a prevedere l'esclusione dei progetti che avevano ricevuto altro finanziamento *«avente ad oggetto le stesse spese»*.

Per tali ragioni, l'Amministrazione ha chiesto di finanziare, con l'avviso in oggetto, **la parte non coperta dal cofinanziamento**.

A titolo di esempio, il progetto ID 35 ha un importo complessivo di €. 5.145.000,00 di cui € 3.649.775,00 già finanziato con il Patto per il Sud e la differenza di €. 1.495.225,00 costituisce l'importo richiesto a finanziamento nell'avviso 5.1.1..

I.1.2.c.= Il progetto Id 31 è stato dichiarato *«Non ammesso. Trattasi di un progetto infrastrutturale che non rientra tra gli obiettivi dell'azione, ritenendo lo stesso non valutabile perché non risponde ai requisiti di ammissibilità»*.

A prescindere dal profilo sopra articolato relativo all'impossibilità per la Commissione (certamente non competente) di valutare l'ammissibilità delle domande, già effettuata dal competente Servizio 4, il progetto contrariamente a quanto ritenuto con superficiale ed

errata motivazione dalla Commissione è stato «validato» (*id est*, ritenuto idoneo e rispondente ai requisiti richiesti dal bando) dal Servizio 2 dell'ARTA ed inserito nella banca dati «*Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)*», come da nota prot. n. 59404 del 27.09.2018 con la quale il Servizio 4 comunicava a questa Amministrazione che i progetti ID 31 e 44 risultavano ammissibili all'avviso in oggetto (v. All. 10).

Sicché anche sotto detto profilo i provvedimenti impugnati debbono essere annullati con ogni conseguenziale statuizione.

**II – CON RIFERIMENTO AI PROGETTI RITENUTI AMMISSIBILI MA
NON AMMESSI A FINANZIAMENTO PER CARENZA DI FONDI ED IN-
CLUSI NELL'ALLEGATO A1**

**II.1.= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DEI BENEFICIARI E DEI PUNTEGGI PREDETERMINATI NELLO STESSO
ED IN PARTICOLARE DEL PUNTO 4.5 DELL'AVVISO. ECCESSO DI PO-
TERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI CARENZA DI ISTRUTTORIA,
SVIAMENTO, CARENZA E/O ASSOLUTA INCONGRUENZA DELLA MOTI-
VAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.**

Il D.D.G. impugnato al pari degli atti sopra meglio specificati sono altresì illegittimi nella parte in cui hanno incluso nella «*Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi tra i progetti*» - Allegato A1 – i progetti identificati con le ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40 e 44, attribuendo in maniera illegittima (*rectius*, omettendo di attribuire dei) i punteggi che sarebbero comunque spettati ai progetti allegati alle suddette domande di partecipazione.

Si tratta, invero di una graduatoria provvisoria e si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso quella definitiva,

ma tuttavia, il rigetto delle osservazioni e della richiesta di riesame ritualmente formulata impone, sin da questa fase, per mera cautela, l'impugnazione del predetto provvedimento che si affida ai seguenti motivi.

II.1.1.= L'avviso pubblico prevedeva esplicitamente, all'art. 4.4 comma 3 lett. c), quale **requisito di ammissibilità dei progetti**, tra l'altro, «la *Validazione dell'intervento da parte della Regione (Dipartimento Regionale dell'Ambiente) o altro soggetto competente secondo le procedure stabilite nel DPCM 28/05/2015 e s.m.i., (adeguatezza progettuale e coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico)*».

In relazione a detto specifico requisito, come peraltro sopra evidenziato, **tutti i progetti e le relative domande** di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, **risultano «validati»** dal Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente che ha provveduto ad **effettuare ogni verifica in ordine alla adeguatezza dei progetti secondo le procedure stabilite nel D.P.C.M. 28/05/2015 e s.m.i. e le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.**

In particolare, il precitato Servizio 2 con nota prot. n. 87304 del 20.12.2017 (v. All. 10), comunicava a questa Amministrazione la validazione dei progetti trasmessi (inseriti nell'avviso in oggetto) e per ogni progetto riportava anche **il numero delle persone a rischio diretto** secondo i parametri del DPCM 28/05/2015 e s.m.i. e le circolari dell'ARTA al riguardo, nella predetta nota richiamate.

Inoltre nella cartella «G» di tutti i progetti trasmessi al Dipartimento per la partecipazione all'avviso in oggetto, come richiesto dal Bando, venivano inseriti – tra l'altro – la scheda Rendis di ogni progetto e gli «*obiettivi di progetto*». Si tratta di documenti riportanti

le stime delle persone a rischio diretto, determinate secondo le metodologie DPCM 28/05/2015 e s.m.i. nonché in aderenza alle specifiche circolari ARTA. Veniva anche riportato, per ciascun progetto, la «*riduzione delle persone a rischio*».

A fronte della documentazione prodotta da questa Amministrazione e nonostante la «*validazione*» compiuta dal Servizio 2 dell'ARTA, la Commissione di valutazione, per i progetti i cui Id richiamati e sotto meglio individuati, non ha attribuito, inspiegabilmente ed illegittimamente, alcun punteggio (o meglio attribuiva punteggio zero) per le voci: «1) *Persone a rischio diretto* (punteggio massimo 60); 2) *Riduzione persone a rischio* (punteggio massimo 60)».

Non venivano inoltre attribuiti alcuni altri punteggi di cui meglio si dirà nel seguito con specifico riferimento ad ogni singola operazione (ID).

In particolare e con specifico riferimento alle istanze ed ai progetti erroneamente valutati si deduce quanto segue:

II.1.1.a.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 22** – (codice Rendis 19IR684/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione pari a **746** (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. Lo stesso valore (746 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. La quantificazione del danno economico è riportata sia negli obiettivi di progetto che nella scheda Rendis (validata), pertanto il punteggio spettante corrisponde a **10 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **70 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa

scheda di valutazione, per un totale di **163,30 punti**.

II.1.1.b.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 23** – (codice Rendis 19IRE90/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a **282** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (282 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Il progetto, come risulta dalla documentazione prodotta nonché dalla scheda Rendis e obiettivi di progetto risulta essere un completamento di intervento (codice Rendis 19IRC75/G1) già parzialmente finanziato con il Patto di Messina, pertanto il punteggio spettante corrisponde a **10 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **55 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **148,30 punti**.

II.1.1.c.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 25** – (codice Rendis 19IR006/G3) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione comprese tra 100 e 499 (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (tra 100 e 499 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **134,07 punti**.

II.1.1.d.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 26** – (codice Rendis 19IR674/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere

dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 50 a cui corrisponde il punteggio pesato di **15 punti**. Lo stesso valore (50 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **15 punti**. La quantificazione del danno economico è riportata sia negli obiettivi di progetto che nella scheda Rendis (validata), pertanto il punteggio spettante corrisponde a **10 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **40 punti**, in aggiunta a quello di 75,80 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **115,80 punti**.

II.1.1.e.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 27** – (codice Rendis 19IR009/G3) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione pari a **896** (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. Lo stesso valore (896 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **30 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **60 punti**, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **149,07 punti**.

II.1.1.f.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 28** – (codice Rendis 19IR676/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 277 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (277 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a**

rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **138,30 punti**.

II.1.1.g.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 30** – (codice Rendis 19IR494/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 117 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (117 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **134,07 punti**.

II.1.1.h.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 32** – (codice Rendis 19IRC77/G1-19IR671/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 163 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (163 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 81,60 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **126,60 punti**.

II.1.1.i.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 33** – (codice Rendis 19IR273/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla

validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 70 a cui corrisponde il punteggio pesato di 15 punti. Lo stesso valore (70 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 15 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 30 punti, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 123,30 punti.

II.1.1.l.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 34** – (codice Rendis 19IRC80/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a 134 a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Lo stesso valore (134 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **22,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **45 punti**, in aggiunta a quello di 78,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **123,30 punti**.

II.1.1.m.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 37** – (codice Rendis 19IRC81/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari tra **1000 e 4999** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Lo stesso valore (tra **1000 e 4999** persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **75 punti**, in

aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **164,07 punti**.

II.1.1.n.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 39** - (codice Rendis 19IR516/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a **2000** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Lo stesso valore (2000 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **75 punti**, in aggiunta a quello di 96,60 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **171,60 punti**.

II.1.1.o.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 40** — (codice Rendis 191R517/G1) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a **2000** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Lo stesso valore (2000 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **75 punti**, in aggiunta a quello di 96,60 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **171,60 punti**.

II.1.1.p.= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 44** – (codice Rendis 19IR008/G3) le **persone a rischio diretto** risultano essere dalla Scheda Rendis (cartella G) così come validata con nota prot. n. 59404 del 27.09.2018 del Servizio 2 dell'ARTA (v. allegato 2 alla istanza di riesame del 02.08.2019, All. 13) pari a **1508** persone a cui

corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Lo stesso valore (**1508** persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la **riduzione delle persone a rischio** a cui corrisponde il punteggio pesato di **37,50 punti**. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi **75 punti**, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di **168,30 punti**.

II.2.= Alla luce delle superiori censure, dunque è evidente la illegittimità dell'operato della Commissione, fatto proprio dal D.D.G. impugnato, che ha ignorato parametri oggettivi peraltro inconfutabili in quanto oggetto di validazione da parte dello stesso Assessorato intimato. La corretta attribuzione dei punteggi, come sopra specificata, avrebbe consentito ai progetti di classificarsi nelle prime posizioni della graduatoria.

Sicché l'On.le Tribunale adito non potrà che prendere atto dei macroscopici vizi di attribuzione dei punteggi ed annullare, in parte qua, gli atti impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Altresì evidente è il danno grave ed irreparabile in capo all'Amministrazione ricorrente ed alla intera collettività interessata dai suddetti progetti di messa in sicurezza.

Il riferimento è **ai progetti esclusi dalla graduatoria e non ammessi a finanziamento inseriti nell'allegato B relativi alle operazioni ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43**, illegittimamente esclusi ed ai quali non è stato attribuito neanche il punteggio e pei i quali viene chiesta la tutela cautelare.

In sede cautelare si impone, pertanto, che l'On.le Collegio disponga la loro inclusione, con riserva, tra i progetti finanziabili rimettendo agli atti alla commissione per l'attribuzione dei punteggi e la consequenziale collocazione, anche con riserva, in graduatoria.

=== === ===

Per quanto sopra esposto, per quant'altro in fatto ed in diritto il COMUNE DI MESSINA, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia **accogliere** il ricorso e la domanda cautelare proposti, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.

Vengono depositati i documenti indicati come allegati, nonché gli stralci dei progetti illegittimamente esclusi e erroneamente valutati ed elencati nell'apposito foliaro.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente controversia è **indeterminabile** e, pertanto, il contributo unificato dovuto è di **650,00** €.

Messina – Catania 21.09.2019. (Avv. Carmelo Moschella)

PROCURA ALLE LITI RILASCIATA SU FOGLIO SEPARATO MA MATERIALMENTE CONGIUNTO ALL'ATTO A CUI SI RIFERISCE (**Prat. n. 112/19 V** – Comune di Messina c//Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Ambiente, per annullamento graduatoria di cui alla DDG n.478/19) E, PERTANTO, DA CONSIDERARSI RILASCIATA IN CALCE ALLO STESSO ATTO

c.d. procura spillata
(art. 83, co. 3, ult. inc., c.p.c.)

Per rappresentare e difendere il Comune di Messina nella presente procedura in ogni fase e grado, compresi gli atti esecutivi, si dà mandato all' avv. CARMELO GIOVANNI MOSCHIELLA conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, chiamare terzi in causa, transigere, nominare procuratori domiciliatari e consulenti di parte, rinunciare agli atti.

Dichiaro essere stato da questi informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3° del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiaro di essere stato edotto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.196/2003 che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai fini del presente incarico in pro del quale presto espressamente il mio consenso al loro trattamento che prendo atto avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e metodi strettamente correlati all'espletamento dell'incarico.

Si elegge domicilio in Messina VIA XXIV MAGGIO n. 18 presso lo studio del plesso professionale
Messina 21.09.2019

IL SINDACO

On. Dott. Cateno De Luca

PER AUTENTICA

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario ho notificato e dato copia del superiore ricorso per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge a:

1.= ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in **Catania, Via Vecchia Ognina, 149**, è domiciliato per legge, ivi consegnandone copia a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR
03/10/2019
GIUSEPPE CORSO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

2.= ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in **Catania, Via Vecchia Ognina, 149**, è domiciliato per legge, ivi consegnandone copia a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR
03/10/2019
GIUSEPPE CORSO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

3.= COMUNE DI MASCALUCIA (CT) (C.F: 80001190877), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per le ragioni del suo ufficio in 95030 **Mascalucia (CT), Piazza L. Da Vinci** presso la casa comunale, ivi consegnandone copia a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO
INCARICATO
03.10.2019
ALFINA LEONARDI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

MASCALUCIA

03.10.2019

124
ALFINA LEONARDI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA

Il sottoscritto **Avv. Carmelo Moschella** quale procuratore e difensore del **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, ai sensi dell'art. 136 comma 2 *ter*, D.Lgs. n. 104/2010 ed ai sensi dell'art. 22 CAD (D.Lgs. 82/2005), mediante apposizione della firma digitale

ATTESTA

che la presente copia informatica contenente l'originale del ricorso notificato è conforme all'originale cartaceo in mio possesso e dal quale è estratto.